

COMUNE DI CARTIGLIANO

STATUTO

Delibera n. 44 del 28/9/2004.

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

1. La comunità di Cartigliano è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove l'affermazione e lo sviluppo dei valore che mirano al progresso ecologico, sportivo, civile, sociale, economico di solidarietà, di recupero della tradizione e della storia locale della propria comunità ispirandosi ai principi ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, sportive del tempo libero, del volontariato, economiche e sindacali all'amministrazione.

3. La Sfera di governo del comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:

a) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in particolare delle più deboli, anche con l'attività di organizzazioni di volontariato;

b) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita, facendo specifico riferimento al recupero ambientale e funzionale del fiume Brenta, e alla centralità di Villa Cappello, elementi sui quali molto della storia di Cartigliano si è formato.

Art. 3

Programmazione forme di cooperazione

1. il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune persegue i suoi obiettivi contenuti nei suoi programmi avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, culturali, associazionistiche e del volontariato operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per kmq. 7,5 confinante con i Comuni di Bassano, Rosà, Nove, Tezze sul Brenta e Pozzoleone.
2. Il comune comprende anche la Borgata Scalchi, storicamente riconosciuta dalla comunità.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato al centro del Comune.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, nell'ambito comunque del territorio comunale, con adeguata motivazione e pubblicizzando ai cittadini la determinazione assunta.
5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5

Albo Pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1 comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome, ed ha, come suo segno distintivo, lo stemma civico, riconosciuto con Regio Decreto in data 27 luglio 1928 ed iscritto nel libro araldico degli enti morali con la seguente descrizione: "D'azzurro, al leone d'oro, posante su di una zolla verde, impugnante uno stocco d'argento, accompagnato in capo da tre stelle d'argento poste in fascia. Lo scudo sarà fregiato da ornamenti di Comune".
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, può essere esibito il gonfalone comunale.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati, salvo esplicita autorizzazione da parte della Giunta Comunale.

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I ORGANI ELETTIVI

Art. 7 Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

Art. 8 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità comunale, determina l'indirizzo politico-amministrativo e ne controlla l'attuazione.

2. Il Consiglio, costituito nelle forme di legge adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali dal presente Statuto, che attengono alle istituzioni democratiche, all'organizzazione del Comune, all'amministrazione del patrimonio e alla gestione finanziaria, all'impianto dei pubblici servizi e al loro esercizio, alla protezione degli interessi sociali della comunità locale.

Art. 9 Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, contribuendo alla soluzione delle legittime esigenze della comunità.

6. Esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

7. Definisce gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni. Tali indirizzi dovranno essere definiti entro il termine utile che consenta al Sindaco di provvedere alle suddette nomine e designazioni.

8. Nomina, designa e revoca i propri rappresentanti, anche estranei al Consiglio comunale, presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente demandati dalla legge. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale o entro i termini di scadenza del precedente incarico.

9. Nomina, designa e revoca i propri rappresentanti nelle commissioni e negli organismi previsti dalla legge.

10. Il Consiglio comunale non può delegare l'esercizio delle proprie attribuzioni.

Art. 10

Prima adunanza del Consiglio comunale

1. Il Sindaco neo eletto dispone la convocazione della prima adunanza del Consiglio comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. La prima seduta del nuovo Consiglio comunale è presieduta dal Sindaco neo-eletto con i seguenti argomenti nell'ordine indicato:

- a) convalida degli eletti ed eventuali surroghe;
- b) giuramento del Sindaco di osservare, lealmente la Costituzione Italiana, di fronte al Consiglio Comunale;
- c) comunicazione da parte del Sindaco sulla composizione della nuova Giunta Comunale;
- d) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

3. La seduta, presieduta dal Sindaco, è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i Componenti consiliari delle cui cause ostative si discute.

4. Per la validità della seduta e della deliberazione relative alla convalida degli eletti si applicano le norme previste, rispettivamente dagli articoli 13 e 14.

5. Non si fa luogo ad altri adempimenti, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri comunali.

6. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

Art. 10/bis

“Linee programmatiche di mandato”

1. Entro sessanta giorni dalla seduta di insediamento del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai Capigruppo consiliari il documento contenente le linee pro-grammatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro il mese successivo, il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione.

3. I termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto.

Art. 10/ter

“Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche di mandato”

1. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta Comunale con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

2. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione delle linee programmatiche avverrà nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, 2° comma, del T.U. n. 267/2000.

3. Il Consiglio Comunale, qualora ritenga che le linee programmatiche siano in tutto o in parte non più inadeguate, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee da seguire.

Art. 11

Convocazione

1. Il Consiglio comunale si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno formulato dal Sindaco, cui compete altresì fissare il giorno dell'adunanza .

2. Ai fini della convocazione sono comunemente ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 32 , 2° comma lettera b) della legge 142/1990.

L'avviso di convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno 5 giorni prima della seduta.

3. Il Consiglio comunale può essere convocato in seduta straordinaria con avviso di convocazione da notificare ai consiglieri almeno 3 giorni prima della seduta:

a) su richiesta di un quinto dei Consiglieri comunali in carica. Qualora le questioni da inserire all'ordine del giorno riguardino materie espressamente contemplate tra le competenze dalla legge attribuite al Consiglio comunale, la seduta deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta;

b) su richiesta del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

4. In caso d'urgenza, il Consiglio comunale può essere convocato con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In tal caso ogni deliberazione può essere differita al giorno successivo su richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri Comunali presenti.

5. Altrettanto resta stabilito per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

6. Compete al Sindaco convocare il Consiglio comunale, come specificato ai commi che precedono, fissandone il giorno dell'adunanza. L'avviso di convocazione con allegato l'ordine del giorno dovrà essere pubblicato all'albo Pretorio, affisso diffusamente nel territorio comunale e consegnato a domicilio di ciascun consigliere. A questo scopo il consigliere che non risiede nel Comune deve indicare il proprio recapito e comunicarlo all'Amministrazione entro 5 giorni dalla proclamazione degli eletti. La mancata comunicazione equivale ad eleggere domicilio presso la sede municipale.

7. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:

a) mediante il messo comunale o di conciliazione;

b) mediante telegramma o raccomandata;

c) mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato che sottoscrive per ricevuta;

d) mediante modalità equipollenti, previste dal regolamento.

8. Il deposito dei documenti relativi all'ordine del giorno dovrà essere effettuato presso la segreteria del Comune almeno 3 giorni liberi lavorativi antecedenti alla data di convocazione del Consiglio.

9. L'avviso di convocazione deve essere consegnato anche agli assessori non consiglieri.

Art. 12

Lavori del Consiglio

1. Il Consiglio comunale deve essere convocato almeno due volte all'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.

2. Dev'essere inoltre riunito entro venti giorni quando lo richieda un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune ed entro sessanta giorni quando vi sia una richiesta popolare di convocazione.

3. Annualmente il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione che risultano dalla relazione della Giunta.

4. Il Consiglio comunale non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno, salvo che alla seduta siano presenti tutti i consiglieri comunali in carica e vi sia unanimità di voti per l'inclusione dell'argomento all'Ordine del Giorno e tale argomento non comporti preventivo parere di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi.

5. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario comunale.

6. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Consiglio comunale è presieduto dal vice - sindaco e, in caso di assenza o impedimento di questi, dall'assessore anziano come individuato nell'art. 37 esclusi sempre i membri esterni. Qualora in aula non sia presente alcuno degli assessori aventi titolo per presiedere il Consiglio, il Consiglio comunale deve essere presieduto dal Consigliere anziano.

7. Gli assessori non consiglieri non possono presiedere il Consiglio.

Art. 13

Numero legale per la validità delle sedute (quorum strutturale)

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della metà dei membri assegnati salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno, le adunanze sono validamente costituite purchè siano presenti almeno quattro membri del Consiglio. In tal caso tuttavia non possono essere assunte deliberazioni che richiedono una maggioranza qualificata.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 11 e non intervenga alla seduta la metà dei membri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i membri del Consiglio tenuti obbligatoriamente ad astenersi, i quali dovranno allontanarsi dalla sala consiliare anche durante la trattazione degli argomenti,
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) gli assessori, scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, salvo i casi di cui all'articolo 290 del T.U.L.C.P. del 1915, ma non hanno diritto di voto.

Art. 14

Numero legale per la validità delle deliberazioni (quorum funzionale)

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei membri del consiglio votanti, salvo speciali maggioranze previste dalla Legge o dallo Statuto.

2. Per le nomine o le designazioni, qualora la legge non disponga diversamente, la votazione avviene in forma palese su designazione dei Capigruppo consiliare in proporzione alla consistenza numerica dei Consiglieri Comunali di maggioranza e di minoranza. In caso di mancato accordo le nomine o le designazioni avvengono con voto limitati ad un solo nominativo. In quest'ultimo caso risultano validamente nominati o designati coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età, fatta salva la riserva di posti per le minoranze consiliari prevista dalla legge.

3. Nelle votazioni palesi, il Sindaco ed i consiglieri che, prendendo parte alla votazione dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Quelli invece che si astengono dal prendere parte alla votazione non si computano nel numero dei votanti, nè in quello necessario per la validità della seduta.

4. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle non si computano per determinare la maggioranza dei votanti richiesta dalla legge o dallo Statuto.

Art. 15

Pubblicità delle sedute ed “adunanze aperte”

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio Comunale si riunisce in seduta segreta.

3. Al fine della legalità delle sedute e nella determinazione del numero legale ai sensi di legge, è computato anche il Sindaco.

4. Nel caso il Consiglio debba discutere di problemi politico – sociali particolarmente sentiti dalla collettività o con risvolti che interessano anche altre collettività locali, può essere convocato in “adunanza aperta” alla quale possono essere invitati, oltre ai consiglieri, esponenti politici, rappresentanti di altri comuni, di organismi di partecipazione popolare, delle associazioni sociali, politiche, sindacali, cittadini interessati ai terzi in discussione.

5. Le modalità di svolgimento delle adunanze “aperte” sono disciplinate dal regolamento;

6. Durante le “adunanze aperte” del Consiglio Comunale possono essere votati documenti e raccomandazioni, ma non possono essere adottate formali deliberazioni, né assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.-

Art. 16

Votazioni

1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere, secondo la normativa vigente.

Art. 17

Presidenza delle sedute consiliari

1. Chi presiede la seduta del Consiglio comunale è investito del potere di far rispettare l'ordine, l'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni ed ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.

2. Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, il presidente può ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordini.

Art. 18

Verbalizzazione delle sedute consiliari

1. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale e cura la redazione del verbale, che sottoscrive insieme a chi presiede la seduta.

2. Qualora il Segretario comunale sia interessato all'argomento in trattazione e debba allontanarsi dall'aula, assume le funzioni di segretario il Vice Segretario comunale, se presente, o in assenza anche di quest'ultimo viene sostituito nella sua funzione di verbalizzazione da un consigliere presente alla seduta scelto dal Presidente.

3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il risultato della votazione.

4. Ogni Consigliere comunale ha il diritto di far constare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.

5. Il Regolamento stabilisce:

- a) le modalità di approvazione del processo verbale e dell'inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri comunali;
- b) le modalità secondo cui il verbale può darsi per letto.

Art. 19

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Art. 20

I Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri comunali sono regolati dalla legge.

2. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato.

3. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

Art. 21

Eleggibilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali

1. Il sistema di elezione, il numero, i requisiti di eleggibilità ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri comunali sono stabiliti dalla Legge.

2. Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 22

Doveri dei Consiglieri comunali

1. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere lo sviluppo ed il benessere dell'intera comunità locale e di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari cui fanno parte.

2. I Consiglieri comunali, che, senza giustificato motivo, non intervengono consecutivamente per un intero anno alle riunioni fissate del consiglio comunale sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza del gruppo di appartenenza o di qualunque elettore del Comune, in data successiva al decorso del termine di dieci giorni dalla notifica dell'interessato alla proposta di decadenza.

4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5. I Consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 23

Diritti dei Consiglieri comunali

1. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari con obbligo, qualora le stesse comportino spese, di indicare i mezzi per farvi fronte e può

formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni, nonché ogni altra istanza sull'operato del Sindaco, della giunta o di altri consiglieri.

2. Ha diritto di ottenere, dagli uffici del Comune e da quelli delle aziende ed enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate dai Consiglieri per iscritto presso la segreteria del Comune. La risposta del Sindaco, o dell'Assessore delegato, deve essere notificata all'interessato entro trenta giorni dalla presentazione. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le interrogazioni e le interpellanze presentate e le risposte date.

5. Le interrogazioni e le interpellanze in materia di competenza del Consiglio Comunale sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale utile successiva alla loro presentazione.

6. Il regolamento disciplinerà forme e modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.

Art. 24

Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti, costituita dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri comunali. A parità di cifra individuale l'anzianità è determinata dalla precedenza nell'ordine di lista.

2. In ogni caso di assenza o impedimento del consigliere anziano, è considerato tale il consigliere presente che nella graduatoria di anzianità, determinata secondo criteri di cui al comma 1, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 25

Composizione di gruppi consiliari

1. Tutti i consiglieri comunali debbono appartenere ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno due consiglieri.

3. Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere, purché questi sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio.

4. Ciascun gruppo elegge un capogruppo, dando immediata comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale dell'elezione di eventuali variazioni intervenute.

5. Nelle more delle designazioni, o in caso di mancata designazione, il Capogruppo viene identificato, per la maggioranza nel consigliere non componente la Giunta Comunale che abbia ottenuto la maggior cifra elettorale con esclusione del Sindaco, per le minoranze nei candidati alla carica di Sindaco.

6. Il Consigliere Comunale che si distacca dal Gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri Gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare.

7. I Consiglieri che non possono costituire un gruppo e non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo già costituito, possono formare il gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo.

8. E' in facoltà del sindaco di dichiarare di non appartenere ad alcun gruppo consiliare.

Art. 26

Dimissioni, sospensioni, decadenza e surroga dei Consiglieri comunali

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.

2. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato di data non anteriore a cinque giorni.

3. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio deve procedere alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Con separata deliberazione seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

4. Non si fa luogo alla surroga qualora si debba procedere allo scioglimento del Consiglio nei casi previsti dagli artt. 141 e 143 del D. Lgs. n. 267/2000.

5. Si ha decadenza della carica di Consigliere comunale:

a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;

b) per mancato intervento, senza giustificati motivi, alle riunioni consecutive del Consiglio Comunale fissate in un intero anno.

6. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale anche su istanza di qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o di ineleggibilità.

7. Nel caso di sospensione di un Consigliere comunale adottata a' sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, un maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.

8. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al Candidato che alla medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 27

Obbligo di astensione

1. I Consiglieri comunali, il sindaco e gli assessori non consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e allontanarsi dall'aula nei casi di incompatibilità con l'oggetto di trattazione previsti dalla legge.

2. Il comma 1 si applica anche al segretario comunale e al vice segretario comunale, che vengono sostituiti nella loro funzione di verbalizzazione da un consigliere scelto dal presidente, secondo quanto stabilito dall'art. 18.

Art. 28

Commissioni

1. Il Consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti e qualsiasi altro soggetto ritengano necessario contattare.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 29

Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del presidente della commissione, la stessa nomina è riservata al consiglio comunale;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 30

Commissioni di indagine

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, istituisce nel suo seno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

2. A tali Commissioni, aventi carattere temporaneo, il Consiglio Comunale demanda la verifica della regolarità dell'azione amministrativa in ordine a determinati e specifici settori di intervento e fissando il termine entro cui l'indagine deve essere espletata.

3. Le Commissioni d'indagine devono operare nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza e previa comunicazione dell'avvio dell'indagine al Segretario comunale.

4. Le conclusioni della Commissione sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale successiva al loro deposito al Segretario Comunale.

5. Ogni Commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento, è composta da tre consiglieri, di cui due designati dalla maggioranza ed uno designato dalle minoranze consiliari, possibilmente competenti nella materia di indagine.

Art. 31

Nomine e designazioni

1. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti o istituzioni di competenza del Sindaco.

2. Le nomine o le designazioni spettano al Consiglio nei casi ad esso espressamente riservati dalla legge e dallo statuto nonché nei casi in cui la legge o lo Statuto esigono la rappresentanza delle minoranze.

3. Deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze negli organismi composti da consiglieri comunali.

4. Per le nomine di competenza del consiglio comunale, salvo che per legge sia prevista una maggioranza qualificata, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti.

5. A parità di voti prevale il più anziano di età.

6. Nel caso in cui la legge prevede la rappresentanza della minoranza, allorché a seguito delle votazioni non sia risultato eletto alcun consigliere della stessa, viene nominato, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il candidato della minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 32

Rimborso delle spese legali

1. Al Sindaco e agli amministratori del Comune, anche dopo la cessazione dalla carica o dal mandato, compete, a carico del bilancio del Comune, su specifica richiesta

degli interessati e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe forensi, il rimborso delle spese legali dai medesimi sostenute per la loro difesa in ogni tipo di giudizio nel quale siano stati coinvolti per fatti o cause connessi all'adempimento del proprio mandato e all'esercizio delle proprie pubbliche funzioni, purché siano stati assolti con sentenza passata in giudicato o prosciolti prima del dibattito.

2. La stessa disciplina trova applicazione anche nei confronti del segretario e dei dipendenti comunali qualora, anche dopo la cessazione del servizio, siano coinvolti in ogni tipo di giudizio per fatti e cause inerenti il servizio.

Art. 33

La Giunta Comunale

1. La Giunta comunale entra in funzione immediatamente dopo la nomina. La comunicazione della composizione e dell'Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vice Sindaco avviene durante la prima seduta del nuovo Consiglio comunale.

2. La Giunta comunale è organo collegiale di governo del Comune:

- a) collabora con il Sindaco;
- b) impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza;
- c) adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale;
- d) esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

Art. 34

Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di **sei (6)** assessori di cui uno investito della carica di Vice – Sindaco, nominati dal Sindaco con proprio decreto.

2. Gli assessori possono essere nominati anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, e non siano stati candidati alle ultime elezioni amministrative. Il Sindaco verifica personalmente il possesso delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori e provvede a comunicarne l'esito agli organi collegiali.

3. L'assessore non consigliere, per quanto concerne le materie attribuite alla competenza della Giunta, gode dei medesimi diritti e prerogative spettanti agli altri componenti della giunta medesima; partecipa di diritto a tutte le sedute del Consiglio Comunale con facoltà di prendere la parola con gli stessi limiti e modalità previste per i consiglieri comunali. In ogni caso non hanno diritto di voto.

4. Il Sindaco può revocare in qualsiasi momento uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

5. La Giunta può validamente riunirsi e deliberare anche prima della convocazione del Consiglio Comunale per la convalida degli eletti.

6. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta comunale è presieduta dal Vice Sindaco o in sua assenza dall'Assessore anziano come individuato dall'art. 37.

Art. 35

Comunicazione al Consiglio

1. Nella prima adunanza del Consiglio Comunale, secondo l'ordine degli argomenti come stabilito dall'art. 10 il Sindaco dà comunicazione al Consiglio sulla composizione della Giunta.

Art. 36

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco o di Assessore non sono, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.

2. Le altre cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

3. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale l'ascendente ed il discendente, i fratelli, i coniugi, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.

4. Non possono far parte della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

5. Al Sindaco nonché agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 37

Anzianità degli Assessori

1. L'anzianità degli Assessori ad ogni fine previsto dalle leggi, dallo Statuto e da regolamenti è determinata dall'ordine stabilito dal Sindaco nell'atto di nomina.

Art. 38

Durata in carica

1. La Giunta comunale rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale. 2. Salvo il caso previsto dal comma seguente, lo scioglimento del Consiglio Comunale determina la decadenza della Giunta.

3. Qualora lo scioglimento del Consiglio Comunale consegua dalle dimissioni, da impedimento permanente, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale e le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco secondo quanto prescritto dall'art. 44 del presente statuto.

Art. 39

Mozione di Sfiducia

1. La giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio comunale su una proposta della Giunta comunale non comporta le dimissioni della stessa.

3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti comunali.

4. Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il Consiglio comunale assegnati.

5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

6. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio comunale, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto.

7. In caso di approvazione del Consiglio Comunale della mozione di sfiducia, con le modalità previste dalla legge, la deliberazione è senza indugio, trasmessa al Prefetto dal Segretario Comunale per i provvedimenti di competenza.

Art. 40

Cessazione di singoli Assessori

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca.
2. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco.
3. La revoca dei singoli assessori spetta al Sindaco che ne dà motivata comunicazione al Consiglio comunale assieme al nominativo del nuovo assessore.
4. Alla sostituzione dei singoli assessore dimissionari, decaduti o revocati, provvede il Sindaco, che deve darne comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile. Essi entrano in carica al momento della nomina.

Art. 41

Competenze

1. La Giunta comunale è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune e svolge l'attività di proposta di impulso all'attività del Consiglio Comunale, impronta la propria attività al principio della collegialità.
2. Salvo quanto prescritto dall'articolo 42, adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nella competenza del Consiglio e che la legge o lo Statuto non attribuiscono al Sindaco, al Segretario o ai Responsabili dei servizi.
3. Nel rispetto del principio di separazione fra la funzione di indirizzo politico e gestione amministrativa, spetta alla Giunta Comunale l'assegnazione agli organi burocratici di una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata ai procedimenti o sub procedimenti attribuiti alla responsabilità degli Uffici, determinando agli obiettivi di gestione.
4. Le dotazioni necessarie sono assegnate secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità.
5. Riferisce annualmente al consiglio sulla sua attività.

Art. 42

Funzionamento

1. La Giunta esercita le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale.
2. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco o in caso di mancanza ed impedimento dal Vice Sindaco che ne fissa l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Qualora entrambi non siano presenti, la Giunta è presieduta dall'Assessore anziano.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.
5. La Giunta delibera con l'intervento della metà dei membri in carica ed a maggioranza dei votanti, non comprendendo in questi ultimi gli astenuti.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alle riunioni possono essere invitati funzionari esperti, esperti, altri organi comunali e cittadini.
7. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio Comunale circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.
8. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'organo.

9. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Comunale o da chi lo ha sostituito.

Art. 43

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta opera attraverso provvedimenti amministrativi assunti collegialmente.
2. In generale la Giunta:
 - a) Compie tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale, nonché tutti quegli atti che per la loro natura debbono essere adottati dall'organo collegiale;
 - b) Compie, altresì, tutti quegli atti che presuppongono scelte di tipo discrezionale ove questi non siano attribuiti ad altri organi direttamente dallo Statuto;
 - c) Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - d) Adotta ogni iniziativa, ivi compresa l'eventuale assunzione di spesa, anche di rappresentanza atta a promuovere e migliorare l'immagine del Comune anche al di fuori del proprio ambito territoriale;
 - e) Assegna contributi a soggetti pubblici e privati nel rispetto dei criteri regolamentari;
 - f) Adotta le azioni e i ricorsi amministrativi e giurisdizionali da proporsi davanti al Presidente della Repubblica, alle autorità amministrative, ai giudici ordinari o speciali, di ogni ordine e grado comprese le transazioni e la nomina del legale;
 - g) Approva i progetti delle Opere Pubbliche, le modifiche e gli atti di collaudo finale.
 - h) Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali.
3. Spettano, inoltre, alla Giunta le funzioni di governo relative all'attuazione delle scelte politiche generali operate dagli atti fondamentali del Consiglio. La Giunta stabilisce, inoltre, le direttive generali alle quali i responsabili dei servizi devono ispirare la propria azione, nonché le indicazioni di massima e la scala delle priorità per azione da svolgere, tenuto conto delle risorse a disposizione. Fissa, altresì, gli importi massimi da destinare all'attuazione, da parte degli organi di gestione, delle singole scelte contenute nelle direttive generali e nelle priorità.
4. Spettano, inoltre, alla Giunta Comunale tutte le funzioni ad essa direttamente attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti.

Art. 44

Dimissioni, Decadenza, Revoca

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco, il quale può rinnovare, con atto confermativo oppure procedendo a modifiche, le singole deleghe già conferite dal Sindaco agli assessori.
2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.
4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio comunale e quelle degli assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione motivata al consiglio nella prima seduta utile.

5. Analoga comunicazione deve essere data in caso di revoca degli assessori. Prima dell'emanazione del provvedimento di revoca dovrà essere data comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti è rivolto.

Art. 45 IL SINDACO

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresenta l'ente.

Art. 46 Competenze del Sindaco

Oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge, spetta al Sindaco:

- a) la direzione e il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- b) la formulazione di direttive politiche ed amministrative rivolte alla Giunta ed agli organi burocratici;
- c) la nomina e revoca dei componenti della Giunta;
- d) l'assegnazione ai singoli assessori delle funzioni espressamente delegate;
- e) la nomina e la revoca del Segretario Comunale con le modalità stabilite dalla legge ed il conferimento al medesimo dell'incarico di direttore generale;
- f) la nomina e la revoca del direttore generale, previa convenzione con altri Comuni fino al raggiungimento dei 15.000 abitanti, disciplinandone contestualmente i rapporti con il Segretario comunale qualora quest'ultimo non sia stato insignito della carica;
- g) la convocazione periodica in apposite conferenze interne di servizio degli assessori delegati o incaricati ai vari settori del Segretario Comunale, del direttore generale, se separatamente nominato, del responsabile del servizio finanziario e del personale interessato per la verifica dello stato di attuazione del documento programmatico e dei programmi approvati dal Consiglio;
- h) la richiesta di finanziamenti, sovvenzioni, contributi ad enti pubblici o privati;
- i) la rappresentanza del Comune in giudizio e la firma del mandato alla lite;
- j) la nomina dei responsabili dei servizi scelti tra il personale dipendente o anche tra il personale esterno dotato della professionalità richiesta, nel rispetto della legge e delle norme del Comune.
- k) Conferimento al Segretario Comunale ogni altra funzione o competenza relativa all'attività di gestione dell'Ente;
- l) provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio entro 45 (quarantacinque) giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- m) l'adozione di ordinanze ordinarie, necessitate e contingibili e urgenti in qualità di ufficiale di governo;
- n) la convocazione di comizi per i referendum consultivi comunali;
- o) la predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute consiliari, la convocazione e la presidenza degli organi collegiali ai sensi delle norme regolamentari;
- p) l'esercizio dei poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare del Sindaco presieduti secondo le previsioni del regolamento;
- q) la convocazione e la presidenza della conferenza dei capigruppo consiliari.

Art. 47 Deleghe del Sindaco agli Assessori quale capo dell'Amministrazione

1. Il Sindaco può conferire con atto scritto specifiche deleghe agli Assessori solamente nelle materie che la legge o lo statuto riservano alla sua competenza.

2. Il Sindaco può delegare l'assessore alle finanze e ai tributi a rappresentare il Comune dinanzi alla Commissione tributarie.

3. Agli Assessori può essere delegata la firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge o lo statuto riservano alla competenza del Sindaco.

3. Gli Assessori delegati rispondono dell'attività svolta unicamente al Sindaco.

Art. 48

Deleghe del Sindaco quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.
2. Il Sindaco non può comunque delegare tutti quegli atti che la legge assegna in via esclusiva alla sua competenza.

Art. 49

Comunicazioni ed efficacia delle deleghe

1. Le deleghe rilasciate al Vice-sindaco ed agli Assessori sono comunicate al Consiglio Comunale.
2. Le deleghe hanno efficacia fino alla loro revoca.

Art. 50

Sospensione e decadenza

1. Il Sindaco è sospeso dalle funzioni qualora esistano le condizioni di cui all'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

2. Il Sindaco decade:

- a) per condanna penale, ai sensi di legge, con sentenza divenuta irrevocabile;
- b) per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge;
- c) per approvazione della mozione di sfiducia da parte del Consiglio comunale.

Art. 51

Cessazione della Carica di Sindaco

1. L'atto di dimissioni del Sindaco, è ricevuto, ai fini della presentazione al Consiglio, dal Segretario Comunale. Il Consiglio Comunale è immediatamente convocato per la discussione sulle dimissioni del Sindaco.

2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono l'effetto della decadenza della Giunta e dello scioglimento del Consiglio, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione all'organo assembleare.

3. Spetta al Consiglio Comunale accertare l'impedimento permanente o la decadenza del Sindaco.

4. Il decesso del Sindaco viene immediatamente comunicato dal vice-Sindaco al Prefetto per i provvedimenti di competenza.

5. La rimozione o la sospensione dalla carica di Sindaco sono disposte dagli organi stabiliti dalla legge.

Art. 52

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, sospensione o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16.

2. Il medesimo sostituisce il Sindaco fino alla elezione del nuovo Sindaco in caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale per le dimissioni, l'impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del medesimo.

3. In caso di impedimento permanente, dimissioni, decesso, decadenza del Vice Sindaco il Sindaco nomina in sua sostituzione un nuovo Vice Sindaco.

4. Qualora si verifichi l'assenza prolungata o l'impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, la sostituzione compete, a scalare, agli assessori che seguono il Vice Sindaco nel documento di nomina della Giunta da parte del Sindaco.

5. Per eventi che richiedono urgenza a provvedere, in caso di assenza o impedimento di tutti i membri della Giunta, la funzione sostitutiva è assunta dal Consigliere anziano.

Art. 53

Distintivo

1. Distintivo del Sindaco è la fascia Tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra.

Titolo II

UFFICI E PERSONALE

Art. 54

Principi organizzativi

1. L'organizzazione degli uffici del Comune si informa a criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, produttività, efficacia ed efficienza negli uffici e nei servizi.

2. Il principio di responsabilità degli impiegati è assicurato dall'organizzazione gerarchica degli uffici e servizi del Comune, al cui vertice è posto il Segretario comunale salvo quando sia stato nominato il Direttore Generale in persona diversa.

3. Il Comune garantisce adeguata copertura assicurativa per le funzioni del Segretario comunale/direttore generale e dei responsabili dei servizi per gli atti di gestione e per quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

Art. 55

Uffici

1. Gli Uffici sono raggruppati in aree secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. I criteri di organizzazione degli uffici sono i seguenti:

- a) massima flessibilità;
- b) articolazioni per funzioni omogenee, finali o strumentali;
- c) trasparenza;
- d) collaborazione di tutto il personale per il conseguimento degli obiettivi.

Art. 56

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale svolge i compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa, nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai Regolamenti.

2. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Funzionari e dei Responsabili dei Servizi, ne coordina l'attività ed inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) costituisce e presiede l'ufficio comunale per le consultazioni elettorali;
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

Art. 57

Il Direttore Generale

1. Direttore Generale, se nominato previa stipula di convenzione tra i comuni, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell'ente. Gli compete, in particolare, la predisposizione del "piano delle risorse e degli obiettivi".

2. In assenza della nomina del Direttore Generale, il Sindaco conferisce al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale, ed altre funzioni di carattere gestionale.

Art. 58

Il Vice-Segretario

1. Il vice- segretario comunale coadiuva il segretario comunale nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza, vacanza o impedimento.

2. Il vice-segretario è nominato dal Sindaco tra i responsabili apicali di unità organizzative, in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso alla carica del segretario comunale.

Art. 58/bis

Strutture Organizzative

1. L'organizzazione degli Uffici e dei servizi è informata ai criteri di funzionalità, efficacia ed efficienza, nell'intento di fornire ai cittadini un servizio agevole e rispettoso delle loro necessità ed esigenze.

2. Il Comune, nell'organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:

- a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con quelli degli altri soggetti pubblici;
- b) razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio.

3. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. Il trattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente.

4. L'organizzazione comunale si articola in aree per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e l'individuazione delle relative responsabilità.

5. Il responsabile dell'area organizza il lavoro dei dipendenti secondo criteri di efficienza.

6. Il Comune adotta regolamenti ed atti di organizzazione dei servizi e delle funzioni nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente.

7. Ai Responsabili dei Servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.

8. I provvedimenti di assunzione di impegno assumendo la forma delle determinazioni, secondo quanto disposto dal D. Lgs n. 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni, sono pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e contestualmente alla pubblicazione sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari ed alla Prefettura nei casi previsti dall'art. 15 della legge 12.7.1991 n. 203.

Art. 58/ter Responsabilità

1. Il Responsabile dell'area risponde nei confronti degli organi di direzione politica dell'attività svolta ed in particolare:

- a) del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dalla Giunta;
- b) della validità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;
- c) della funzionalità degli uffici o unità operative cui sono preposti e del corretto impiego delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate;
- d) del buon andamento e della economicità della gestione.

Art. 58/quater "Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione"

1. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altre motivate necessità organizzative, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, incaricato con contratto di lavoro autonomo, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità, il sindaco, sentita la Giunta Comunale, può altresì conferire, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento, incarichi dirigenziali o di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

3. Salvo diverse e apposite disposizioni di legge, i contratti a tempo determinato previsti dal presente articolo non possono essere trasformati in contratti a tempo indeterminato.

Titolo III

SERVIZI

Art. 59

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzi o di società a prevalente capitale locale, qualora si renda opportuna, in relazione alle utenze del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 60

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 61

Azienda speciale

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione di servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 62 Istituzione

1. Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente 1 comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 63 Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 64 Il presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 65 Il direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 66 Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 67

Società e prevalente capitale locale

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il comune.

Art. 68

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo IV

CONTROLLO INTERNO

Art. 69

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

3. Nello stesso regolamento verranno individuate forme ed procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 70

Funzioni e responsabilità del revisore

1. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della giunta comunale se richiesto. Ha altresì accesso agli atti e documenti del Comune.

2. Al revisore è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo.

3. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva, che può contenere eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione. Il normale strumento di indagine utilizzabile dal revisore è dato e consiste nell'indagine a campione.

4. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo i precetti della diligenza (art.1710 C.C.) e rettitudine, riferendo immediatamente al sindaco ed al segretario, di eventuali accertate irregolarità nella gestione dell'Ente.

5. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca, nei riguardi del revisore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2399 e seguenti del C.C.

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I

Forme collaborative

Art. 71

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi e intese di cooperazione.

Art. 72 **Convenzioni**

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali e altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 73 **ConSORZI**

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 52, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 74 **Accordi di programma**

1. Il comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo.

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative agevolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del consiglio comunale o in base alle rispettive competenze della giunta comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

Titolo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 75

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le singole forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutele degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti, come specificato da apposito regolamento.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti interessati su specifici problemi.
5. Il Comune, al fine di farsi interprete di particolari esigenze, può promuovere organismi di partecipazione denominati Comitati ed individuati per materia, per territorio, per aggregazione di interessi per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale nei settori della gestione del territorio, sport- tempo libero, scuola, cultura.
6. Tali organismi di partecipazione collaborano nell'ambito della propria competenza con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte alla Amministrazione.

Capo I

Iniziativa politica e amministrativa

Art. 76

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali. E' anche possibile, nel caso di valutazioni divergenti, instaurare forme di contraddittorio.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi comuni.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro il termine previsto dall'apposito regolamento dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro il termine previsto dall'apposito regolamento dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento

o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro il termine previsto dall'apposito regolamento, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art.77

Difesa degli interessi collettivi e pubblici

1. Viene riconosciuta, inoltre, la possibilità di estendere le forme di tutela a tutte le possibili posizioni giuridiche soggettive con la difesa degli interessi collettivi e pubblici.

2. Per l'esplicazione di dette forme di tutela sono previste forme di consultazione nonché possibilità di intervenire nel procedimento con la presentazione di istanze, petizioni e proposte da parte di cittadini singoli ed associati e dovrà essere garantita la più ampia pubblicità degli atti ed il correlativo diritto di accesso e di informazione.

3. Il consiglio regolamerà l'istituto della consultazione, da attivarsi, qualora si intendano acquisire le valutazioni della collettività su uno specifico problema, con procedure non eccessivamente formalistiche, rivolgendosi a particolari settori della popolazione e con strumenti attuativi molto snelli.

4. Per la presentazione di istanze, petizioni e proposte la norma regolamerà:

- a) l'ufficio presso cui le istanze, le petizioni, le proposte vanno depositate;
- b) l'organo a cui è rimesso il giudizio sulle richieste di partecipazione;
- c) i termini entro cui l'organo deve prendere in esame e pronunciarsi sull'istanza, sulla petizione o sulla proposta;
- d) l'obbligo di comunicare al presentatore o ai presentatori le motivazioni dell'eventuale negato accoglimento dell'istanza, della proposta o della petizione.

Cap. II

Associazionismo e partecipazione

Art. 78

Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 87, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.

Art. 79

Associazioni

1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro il termine previsto dal regolamento dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 80

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli che espongono interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro i giorni stabiliti dall'apposito regolamento dalla richiesta.

Art. 81

Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

Art. 82

Partecipazione alla commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Capo III

Referendum - Diritti di accesso

Art. 83

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio o che siano state oggetto di consultazione nella vigente amministrazione.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 20% del corpo elettorale riferito al 31/12 dell'anno precedente la richiesta;
- b) il consiglio comunale.

4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 84

Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 85

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 86

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n° 241.

Cap. IV

Difensore civico

Art. 87

Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune, nella seduta immediatamente successiva a quella della elezione della giunta.

2. Resta in carica con la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere rieletto una sola volta.

3. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula: "giuro di osservare lealmente le leggi dello stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Art. 88

Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non può essere nominato difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, e delle unità sanitarie locali;
- c) i ministri di culto;

- d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonchè di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
- e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonchè qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
- f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4 grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del consiglio.

Art. 89

Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon finanziamento dell'ufficio stesso. A tal fine il consiglio comunale può valutare, di intesa con altre Amministrazioni comunali, l'opportunità di nominare lo stesso difensore civico per tali amministrazioni, al fine di porre a disposizione un ufficio unico.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale.

7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

Art. 90

Rapporti con il consiglio

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.

Art. 91

Indennità di funzione

1. Al difensore civico viene corrisposta una indennità di funzione che sarà successivamente determinata dal consiglio comunale.

Titolo III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 92

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 20% dei cittadini aventi il diritto di voto, per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tali ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 93

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservate dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti avente una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascuno consigliere e ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 83 del presente Statuto. Tali regolamenti saranno sottoposti all'esame di apposite Commissioni Consiliari all'interno delle quali sarà garantita la presenza delle minoranze.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 94

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n° 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 95

Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni si legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio.

Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

4. Il sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n° 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdurano le necessità.

5. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 96

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

I regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore, per le parti non incompatibili con esso, fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.